



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.179 del 18 aprile 2018.

“Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione Siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 – Approvazione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;


VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la circolare del Presidente della Regione 9 ottobre 1964, n. 4520, concernente “Procedimento per l’emanazione dei regolamenti regionali”;

VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

VISTA la deliberazione n. 331 del 18 ottobre 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato il Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter del decreto legislativo 12





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

aprile 2006, n. 163, recepito nella Regione Siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e la successiva deliberazione n. 388 del 22 novembre 2016, di rettifica e sostituzione del prospetto di ripartizione percentuale degli incentivi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” ed, in particolare, l’articolo 113, commi 2 e 3;

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall’articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;

VISTA la nota prot. n. 2351/GAB del 12 aprile 2018 e atti acclusi (Allegato “A”), con la quale l’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità trasmette, per l’approvazione della Giunta regionale, la versione definitiva dello schema di “Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione Siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;

VISTO il parere dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione prot. n. 2025/328.04 del 26 gennaio 2018 (Allegato”B”);

VISTO il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 121/2018, reso nel corso dell’Adunanza di Sezione del 13 marzo 2018 (Allegato “C”);

CONSIDERATO che dalla relazione, protocollo n. 82643 del 10 aprile 2018, a firma del Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, acclusa alla predetta nota protocollo n. 2351/2018 dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, si rileva: che l’articolo 113, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fissa le modalità di costituzione e





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

gestione del “fondo” per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel precitato comma 2; che, già con nota prot. n. 58324 del 3 dicembre 2014, con riferimento al pre-vigente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la Segreteria generale della Presidenza della Regione ha suggerito l'adozione da parte dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità di un atto regolamentare unico per tutta l'Amministrazione regionale, i cui criteri possano costituire linee guida per gli enti di cui all'art. 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 presenti nel territorio della Regione Siciliana; che detto atto regolamentare, come evidenziato nella suddetta relazione, è stato predisposto sulla base del precedente regolamento ex art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006, emanato con D.P.Reg. 5 dicembre 2016, n. 3, pubblicato sulla GURS del 24 febbraio 2017 n. 8;



CONSIDERATO che l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, con la richiamata nota prot. n. 2351/2018, inoltre, rappresenta: - che lo schema di regolamento in trattazione è stato sottoposto alle organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata integrativa, tenutasi in data 25 settembre 2017, e che detto schema di regolamento è stato modificato in seguito al richiamato parere reso dall'Ufficio Legislativo e legale della Presidenza della Regione n. 2025/328.04/2018, e, da ultimo, adeguato alle indicazioni rese dal richiamato parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n.121/2018;

RITENUTO di approvare il “Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

50, recepito nella Regione Siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8", nel testo accluso alla nota, prot. n. 2351/GAB del 12 aprile 2018, dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e di dare mandato all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione di porre in essere gli adempimenti conseguenti;

SU proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo:

- di approvare il "Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione Siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8", nel testo accluso alla nota, prot. n. 2351/GAB del 12 aprile 2018, dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, allegato "A" alla presente deliberazione;
- di dare mandato all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione di porre in essere gli adempimenti conseguenti.

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

/GV

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 139 DEL 18.4.18 ALLEGATO A PAG. 1 di 12



Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

DOCUMENTO
PERVENUTO
CON P.E.C.

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
L'Assessore

Palermo Prot. n. 2351/GAB del 12.04.18

Allegati

OGGETTO: Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione Siciliana con Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8. Trasmissione alla Segreteria della Giunta regionale.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
Segreteria della Giunta Regionale
12 APR. 2018
PROT. N. 1402

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO DELLA SEGRETERIA DI GIUNTA
Palazzo d'Orleans
Piazza Indipendenza, 21
90129 PALERMO

p.c. Al Dirigente Generale
del Dipartimento Regionale Tecnico
SEDE


Per il seguito di competenza si trasmette il regolamento indicato in oggetto unitamente alla documentazione di cui all'allegata relazione prot. n. 82643 del 10 aprile 2018.

Lo schema di regolamento è stato sottoposto alla attenzione delle organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata integrativa tenutasi in data 25 settembre 2017, è stato modificato a seguito del parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione n. 2025/328.04 del 26.01.18, ed in ultimo adeguato alle indicazioni di cui al parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n.121/2018 del 16.03.2018.



L'ASSESSORE
(FALCONE)

Marco Falcone



IL SEGRETARIO

sta. 2
12/4/2018



Codice Fiscale 8001200826
Partita I.V.A. 02711070827

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 3
Coordinamento degli Uffici del Genio Civile dell'Isola
e delle attività da svolgere per altri Dipartimenti e/o Enti locali

Palermo Prot. n. 82643 del 10 APR. 2018

Allegati

OGGETTO: Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione Siciliana con Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8". Trasmissione alla Segreteria della Giunta regionale.

RELAZIONE PER L'ON.LE ASSESSORE

Con l'art. 113, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono state fissate le modalità di costituzione e gestione del "fondo" per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel medesimo comma 2.

Già con nota n. 58324 del 03.12.14, con riferimento al precedente assetto normativo di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la Segreteria Generale della Presidenza della Regione aveva suggerito l'adozione da parte dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità di un atto regolamentare unico per tutta l'Amministrazione regionale, i cui criteri potessero costituire linee guida per gli enti di cui all'art. 2 della Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 presenti nel territorio della Regione stessa.

Il suddetto regolamento, ha evidenziato la Segreteria Generale, per la sua natura specifica deve essere adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione di Giunta, a seguito di parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, e sottoposto al controllo della magistratura contabile come previsto dall'art. 2, comma 1 del Decreto legislativo 18.06.99, n. 200.

E' stato pertanto predisposto lo schema di "Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione Siciliana con Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n.8".

Lo schema di regolamento è stato predisposto sulla base del precedente regolamento ex art. 93 del D.Lgs. 163/2006, emanato con Decreto Presidenziale 5 dicembre 2016, n. 3, pubblicato sulla GURS n. 8 del 24.02.2017, ed è stato sottoposto al parere delle Organizzazioni sindacali, come previsto dal comma 3 dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella riunione del 25 settembre 2017.

Detto schema di regolamento, nella versione già modificata a seguito della contrattazione decentrata integrativa sopra indicata, con nota n. 4690/GAB del 30.10.17, è stato inoltrato

Area 3 - Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Valbone

Via Muzzer, 21 - 90145 Palermo - Tel. 0917072322

Fax 0917072304 - e-mail: info@regione.sicilia.it

Orario e giorni ricevimento: lun. mer. e ven. 9.00 - 13.00, mer.16.00 - 17.00



IL SEGRETARIO

dall'Assessore pro tempore all'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione per il successivo parere di competenza.

Con successiva nota n. 5229/GAB del 20.12.17 lo schema è stato ritrasmesso dalla S.V. al suddetto Ufficio Legislativo, che aveva sospeso l'esame del testo in attesa che la richiesta di parere venisse confermata.

Con nota n. 2025/328.04 del 26.01.18 l'Ufficio Legislativo ha rilasciato il parere di competenza indicando alcune integrazioni o rettifiche da introdurre nel testo del regolamento.

Con provvedimento n.121/2018 del 16.03.2018, relativo alla Adunanza di Sezione del 13 marzo 2018, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha rilasciato parere favorevole allo schema di regolamento, indicando ulteriori modifiche ed integrazioni da apportare al testo sottoposto alle valutazioni di competenza.

Dette modifiche sono state introdotte nello schema di regolamento che si trasmette alla S.V. per il consequenziale iter amministrativo, che prevede la trasmissione dello stesso alla Segreteria della Giunta regionale.

Con riferimento alle osservazioni ed indicazioni di cui al parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa si precisa quanto segue.

Riguardo alle considerazioni di cui al punto 11 si evidenzia che la contrattazione decentrata integrativa tenutasi in data 25.09.17 è stata estesa alle rappresentanze sindacali regionali le quali, pertanto, hanno espresso il proprio parere in rappresentanza di tutti i rami della Amministrazione regionale "che potrebbero svolgere compiti di stazione appaltante ed il cui personale svolga funzioni tecniche incentivate ai sensi dell'art. 113 del codice dei contratti pubblici".

Sono state apportate tutte le modifiche di cui alle "Osservazioni sui singoli articoli dello schema di regolamento" riferite ad ogni articolo del testo preso in esame.

Rispetto alla alternativa soluzione regolamentare di cui al punto 17.4 (osservazioni all'art.3), si è optato per la soluzione b), cioè quella di non disciplinare lo specifico profilo in attesa del consolidamento della giurisprudenza.



Sono stati soppressi gli articoli 4 e 5 (punti 18.1 e 19) e rinumerati gli articoli seguenti.

Sono state inserite le relative modifiche anche agli allegati "A" e "B" al regolamento.


Al fine di inoltrare il regolamento alla Segreteria della Giunta regionale per il seguito di competenza, si trasmette la seguente documentazione:

- Nota n. 58324 del 03.12.14 della Segreteria Generale;
- Verbale di contrattazione sindacale del 25.09.17;
- Nota n. 2025/328.04 del 26 gennaio 2018 dell'Ufficio Legislativo e Legale;
- Parere n. 121/2018 del 16 marzo 2018 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana;
- Schema di regolamento, nella versione modificata a seguito del suddetto parere del C.G.A.;
- Schema di decreto presidenziale di emanazione del regolamento.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 3
(Ing. Francesco Vallone)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Arch. Salvatore Lizzia)



IL SEGRETARIO

Decreto Presidenziale n. _____




Unione Europea
 REPUBBLICA ITALIANA
 Regione Siciliana

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n.2 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- Visto il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016 n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 01 luglio 2016, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015" di modifica del Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8;
- Visto l'art. 113, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con il quale sono state fissate le modalità di costituzione e gestione del "fondo" per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel medesimo comma 2;
- Vista la nota n. 58324 del 3 dicembre 2014 con la quale la Segreteria Generale della Presidenza della Regione ha suggerito l'adozione da parte dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità di un atto regolamentare unico per tutta l'Amministrazione regionale, i cui criteri possano costituire linee guida per gli enti di cui all'art.2 della legge regionale n. 12/11 presenti nel territorio della Regione stessa;
- Visto lo schema di "regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8" predisposto dal Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto il verbale della contrattazione decentrata integrativa tenutasi in data 25 settembre 2017, durante la quale lo schema di regolamento predisposto dal Dipartimento Regionale Tecnico è stato apprezzato positivamente dalle Organizzazioni sindacali;
- Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, rilasciato con nota prot. n.2025/328.04 del 26 gennaio 2018;
- Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 121/2018 del 16 marzo 2018 emesso nella adunanza di sezione del 13 marzo 2018;
- Vista la deliberazione di Giunta regionale n. del

Emana il seguente regolamento:



IL SEGRETARIO

Handwritten signature

Handwritten signature

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12, COME MODIFICATA DALL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N.8.

Art. 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito indicato come "Codice dei contratti pubblici", recepito nella Regione Siciliana con la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n.8 e disciplina i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, ivi inclusi quelli relativi ai beni culturali, affidati dalla Regione Siciliana.
2. Il regolamento fissa le modalità ed i criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si applica al personale non dirigenziale in servizio presso l'Amministrazione regionale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della stessa esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. La disposizione del presente comma si applica ai contratti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'autorizzazione al suddetto personale dell'Amministrazione regionale a rendere prestazioni su incarico di altre stazioni appaltanti o Enti pubblici è subordinata all'applicazione, da parte di essi, dei criteri stabiliti nel presente regolamento.
4. Il presente regolamento non si applica qualora siano in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.
5. I criteri individuati nel presente regolamento costituiscono linee guida per le amministrazioni aggiudicatrici aventi sede nella Regione Siciliana.
6. Ogni richiamo al Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni si intende implicitamente esteso alle correlate linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed ai Decreti Ministeriali di attuazione.
7. Il presente regolamento potrà essere oggetto di revisione o adeguamento nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e di stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione.

Art. 2

Destinazione delle somme per gli incentivi

1. Le somme per gli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici sono destinate, sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento, al personale di cui all'art. 1, commi 2 e 3.



IL SEGRETARIO I

2. Le somme sono ripartite tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche esclusivamente nell'ambito delle seguenti attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) attività del responsabile del procedimento;
- e) attività di direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto;
- f) collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;
- g) collaudo statico ove necessario;
- h) collaborazione alle attività di responsabile del procedimento e degli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 3

Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività tecniche

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli contratti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti sono destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie non superiori al 2 per cento degli importi posti a base di gara, al netto dell'IVA, e compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali effettive definite ai commi 5, 6, 7 e 8.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice dei contratti pubblici l'80 per cento delle risorse finanziarie di detto fondo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura sulla base dei presenti criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.

3. In caso di contratti misti, le risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 sono quantificate secondo i criteri di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 ovvero dei commi 7 e 8 del presente articolo; le somme da destinare agli incentivi ai sensi dei commi 6 e 8 sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.

4. L'importo di cui al comma 2 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale.

5. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei lavori, come segue:

- 1) 2,00%, per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000;
- 2) 1,90%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- 3) 1,80%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- 4) 1,70%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- 5) 1,60%, importo a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

6. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:

- a) 1,60%, per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000;
- b) 1,52%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;



IL SEGRETARIO

- c) 1,44%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- d) 1,36%, per importo superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- e) 1,28% per importo a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

7. Sono esclusi dalla corresponsione dell'incentivo i contratti di servizi e forniture il cui importo a base di gara sia inferiore a 40.000,00 euro. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei servizi e delle forniture, come segue:

- 1) 1,00%, per importi a base di gara superiori ad euro 40.000 e inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettere c) o d) del Codice dei contratti pubblici;
- 2) 0,70%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;
- 3) 0,50%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- 4) 0,30%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- 5) 0,20%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- 6) 0,10%, importo a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

8. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:

- a) 0,80%, per importi a base di gara superiori ad euro 40.000 e inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettere c) o d) del Codice dei contratti pubblici;
- b) 0,56%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;
- c) 0,40%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- d) 0,21%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- e) 0,16%, per importo superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- f) 0,08% per importo a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

9. Le percentuali determinate ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano sugli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.

10. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 23, comma 1 e seguenti per contratti di lavori, comma 14 per contratti di servizi e forniture, comma 15 per contratti di servizi, del Codice dei contratti pubblici. L'erogazione dell'incentivo riguarda esclusivamente le funzioni tecniche svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento.

11. Gli importi corrispondenti alle suddette percentuali sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.

12. Partecipano alla ripartizione del fondo:

- a) il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici;
- b) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;
- c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del Codice dei contratti pubblici;
- d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici** (Ufficio gare e contratti della stazione appaltante) **anche per conto di altri enti** (Centrale Unica di Committenza - Uffici Regionali per le Gare di Appalto);



IL SEGRETARIO

- e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti pubblici;
- f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti pubblici;
- g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

13. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, è riconosciuta un'aliquota della somma complessiva prevista per "gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico", determinata come di seguito:

$$Pcs = \frac{Is}{It} \times Cs$$

Dove:

Pcs = aliquota spettante al collaudatore statico;

Is = importo delle strutture;


It = importo totale delle opere;

Cs = 0,5 coefficiente di adeguamento.

Art. 4

Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi

1. Le somme di cui all'art. 3 sono riferite all'importo dei lavori, servizi, forniture posto a base di gara.
2. La redazione di eventuali perizie di variante che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice dei contratti pubblici, per i quali i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in aumento, né in diminuzione. Nel caso in cui le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti.
3. La distribuzione delle somme è proposta dal responsabile del procedimento in conformità alle percentuali indicate negli allegati "A" e "B" che costituiscono parte integrante del presente regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.
4. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente gestore dei relativi fondi, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente responsabile del procedimento.
5. L'incentivo può essere liquidato:
 - a) al personale al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, ed ai relativi collaboratori, nella misura del 70%, dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 30% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;



IL SEGRETARIO

b) al responsabile del procedimento, ai collaboratori ed alla relativa struttura di supporto per il 50% dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;

c) al direttore dei lavori ed alla relativa struttura di supporto (direttore operativo e ispettore di cantiere), al direttore dell'esecuzione, al collaudatore ed ai rispettivi collaboratori dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione.

6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.

7. Qualora l'Amministrazione regionale non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.

8. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al personale tecnico incaricato delle attività di cui all'art. 2.

9. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 5

Sostituzione delle figure professionali ed amministrative

1. In tutti i casi di sostituzione del responsabile del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal responsabile del procedimento subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile del procedimento, o dal responsabile del procedimento negli altri casi, con le modalità di cui all'articolo 4. Resta ferma l'applicazione dell'art. 7.

Art. 6

Termini per le prestazioni

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile assegnato all'impresa per l'esecuzione del contratto; i termini per il collaudo o la verifica di conformità coincidono con quei previsti dall'art. 102 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 7

Penalità

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per errori o omissioni di progettazione, come definiti al comma 10 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare, al responsabile del procedimento nonché al personale al quale è



IL SEGRETARIO

stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto non viene corrisposta l'aliquota di incentivo relativa alla attività di verifica; ove già corrisposta, l'amministrazione procede al recupero delle somme erogate.

2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara, l'incentivo da corrispondere al personale incaricato di tale fase viene ridotto di una quota, da valutarsi a cura del Dirigente responsabile, compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento di quello relativo alla fase medesima.

3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, servizi, fornitura con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'incentivo riferito alla direzione lavori o alla direzione dell'esecuzione ed al responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione.

4. Le penalità previste per il ritardo non si applicano solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Dirigente Generale, sentito il responsabile del procedimento o il dirigente dell'Ufficio periferico.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni, entrata in vigore

1. Il presente regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici. Restano incentivabili secondo la previgente disciplina, recata dal Decreto legislativo n. 12 aprile 2006, n. 163, come recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e dal Decreto presidenziale 5 dicembre 2016, n. 3, le attività riferite a contratti i cui bandi siano stati pubblicati o, nelle procedure senza bando, i cui inviti siano stati diramati prima dell'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, anche se ancora in corso di svolgimento.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia all'Assessore di riferimento o, per gli enti diversi dalla Regione, all'organo di vertice una relazione in ordine alla applicazione del presente regolamento, dove siano indicati i progetti affidati nell'anno precedente, gli incentivi liquidati, gli eventuali vizi riscontrati e le contestazioni sorte per cause imputabili al personale incaricato.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Decreto presidenziale 5 dicembre 2016, n. 3, fatta salva la sua perdurante applicazione nei casi di cui al comma 1.

4. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo,

*Assessore regionale per le infrastrutture
e la mobilità*

MUSUMECI
FALCONE



IL SEGRETARIO

Allegato "A" – art. 4, comma 3

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12, COME MODIFICATA DALL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N.8.

CONTRATTI DI LAVORI

Programmazione della spesa per investimenti 2,00 %

Attività del responsabile del procedimento

Fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica	1,00%
Fase della progettazione definitiva	3,00%
Fase della progettazione esecutiva	5,00%
Verifica preventiva della progettazione (art. 26, c.6, lett. d)	1,00%
Fase di esecuzione dei lavori	10,00%

20,00 %

Verifica preventiva della progettazione (art. 26, c.6, lett. c)

5,00 %

Predisposizione e controllo delle procedure di gara

15,00 %

Direzione dei lavori

Direttore dei lavori	22,00%
Direttore operativo	16,00%
Ispettore di cantiere	6,00%

44,00 %

Collaudo tecnico-amministrativo e statico

10,00 %

Collaboratori tecnici e amministrativi

Collaboratori alla attività del responsabile del procedimento	2,00%
Collaboratori alla attività del direttore dei lavori o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche	2,00%

4,00 %



IL SEGRETARIO

Allegato "B" – art. 4, comma 3

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12, COME MODIFICATA DALL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N.8.

CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

Programmazione della spesa per investimenti 5,00 %

Attività del responsabile del procedimento

Fase della progettazione esecutiva	10,00%
Fase di esecuzione del servizio o della fornitura	10,00%

20,00 %

Predisposizione e controllo delle procedure di gara

20,00 %

Direzione dell'esecuzione del contratto

Direttore dell'esecuzione	28,00%
---------------------------	--------

28,00 %

Verifica di conformità

13,00 %

Collaboratori tecnici e amministrativi

Collaboratori alla attività del responsabile del procedimento	7,00%
Collaboratori alla attività del direttore dell'esecuzione o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche	7,00%

14,00 %



IL SEGRETARIO

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 179 DEL 13.4.18 ALLEGATO B PAG. 1 di 7

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 2025 / 328.04 del 6 GENNAIO 2018 / Pos. n. 2

Assessorato regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità
Ufficio di Gabinetto

e, p.c. Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente

LORO SEDI

(rif. note prot. 4690/GAB del 30.10.2017 e 5229/GAB
del 20.12.2017)

Oggetto : Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione Siciliana con Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

1. Con la nota in riferimento è stata inoltrata la nota prot. 210925 del 25 ottobre 2017, con la quale l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha attivato l'iter amministrativo necessario all'emanazione del decreto di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Con nota n.5229 del 20.12.2017, a seguito dell'avvicendamento del vertice politico, è stato ritrasmesso dall'Assessore subentrato lo stesso schema di decreto.

Nella citata nota, di accompagnamento della proposta di decreto, il Dirigente Generale del Dipartimento ha riferito che lo schema è stato predisposto sulla base del precedente regola-



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Avvocato responsabile: Anna Maria La Vecchia, tel 091.7074939- e.mail: annamaria.lavecchia@regione.sicilia.it

1



IL SEGRETARIO

mento, emanato ex art. 93 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 dicembre 2016, n. 3.

Viene, infine, riferito che lo schema in oggetto è stato già sottoposto a contrattazione decentrata integrativa.

2. In ordine al fondamento della natura regolamentare, giova richiamare l'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale "L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale".

Nella considerazione che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato recepito nella Regione Siciliana con la Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, tale normativa è entrata a far parte dell'ordinamento regionale; in esso, pertanto, si rinviene la fonte del potere regolamentare, analoga-



mente a quanto avvenuto per il precedente regolamento, riferito all'assetto normativo dettato dal D.Lgs. n. 163/2006.

Si ritiene, altresì, opportuno richiamare, in linea generale, quanto affermato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2016/QMIG:

"In linea con quanto previsto dai criteri di delega (art. 1, comma 1, lett. rr) contenuti nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, la nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter ed introduce, all'art. 113, nuove forme di "incentivazione per funzioni tecniche". Disposizione, quest'ultima, rinvenibile al Tit. IV del d.lgs. n. 50/2016 rubricato "Esecuzione", che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico-burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell'opera".

3. Preliminarmente all'esame dell'articolato dello schema di regolamento, si evidenzia la necessità di far precedere lo stesso dallo schema di decreto, contenente il preambolo e la dizione "Emana il seguente regolamento"; in tal senso potrà essere utilizzato, come schema tipo, quello relativo al precedente regolamento con i dovuti aggiornamenti normativi.

Sotto il profilo della tecnica redazionale, in generale, è sconsigliato l'uso dell'espressione "e successive modifiche ed integrazioni" (anche nella sua forma abbreviata) in quanto non appropriata ad un testo normativo e, soprattutto, superflua sul piano della teoria generale delle fonti¹.

Il testo del regolamento consta di 10 articoli.

All'art. 1 sono state indicate le norme, nazionali e regionali, di riferimento e il suo ambito di applicazione.

Sotto il profilo del drafting normativo, si suggeriscono le seguenti modifiche:

¹ In tal senso C.G.A. parere n. 793/2015 del 7 luglio 2015.



- al comma 1, indicare correttamente la norma regionale n. 12 del 12 luglio 2011;
- al comma 2, eliminare la parola "Detto" e sostituirla con l'articolo determinativo "Il"; allo stesso modo sostituire l'espressione "quota parte" con "quote parti" e sostituire l'acronimo R.U.P. con l'indicazione per esteso;
- al comma 3, in aderenza a quanto evidenziato dal CGA nel parere n. 770/2015 del 2 settembre 2015, si suggerisce la seguente formulazione: *"L'autorizzazione al suddetto personale dell'amministrazione regionale a rendere prestazioni su incarico di altre stazioni appaltanti o Enti pubblici è subordinata all'applicazione, da parte degli stessi, dei criteri stabiliti nel presente regolamento"*.

Gli articoli 2, 3 e 4 definiscono la destinazione delle somme per gli incentivi, la loro costituzione e quantificazione e le ulteriori spese tecniche (quali le spese per le coperture assicurative e le spese di carattere strumentale). Nulla da osservare in ordine alle ripartizioni considerato che hanno natura strettamente tecnica e sono state oggetto di contrattazione decentrata.

Con riferimento all'art. 3 si rileva che al comma 5, sono esclusi dalla corresponsione dell'incentivo gli appalti di lavori relativi ad interventi di manutenzione ordinaria.

Tale esclusione, riportata esplicitamente nel comma 7 ter dell'art. 93 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è stata omessa nell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici ed al riguardo, si sono espresse varie Sezioni regionali di Controllo della Corte dei Conti in termini opposti; la Sezione regionale della Puglia, con deliberazione n. 5/2017/PAR ha ritenuto che *"gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 non possono essere corrisposti in rapporto ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria"* in quanto non espressamente ricomprese nell'elenco delle attività di cui all'art. 3, comma 2, lett. II, n. 1. viceversa la Sezione regionale per la Lombardia, con il parere 190/2017/PAR del 10 maggio 2017 ha escluso l'estromissione dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria dall'ambito di applicabilità del Codice dei Contratti pubblici in quanto il comma 2 dell'art. 113 del Codice non sembra *"delimitare in senso escludente"*



l'incentivabilità di dette funzioni in ragione dell'oggetto del contratto a cui è finalizzato il procedimento nell'ambito del quale si svolgono le medesime".

Poiché, ad oggi, la questione non appare avere una soluzione univoca non si ritiene di suggerire alcuna modifica.

Al comma 9, manca il riferimento ai commi 7 e 8 che riguardavano gli appalti di forniture e servizi, tanto si segnala al fine di verificare se si tratta di una dimenticanza, ovvero frutto di una scelta.

Con riferimento al comma 10, che disciplina le ipotesi in cui non è prevista l'erogazione degli incentivi, si suggerisce di rendere evidente che l'erogazione degli stessi riguarda le funzioni tecniche svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento (cfr. Corte dei Conti cit.).

Per quanto riguarda l'art. 4, relativo ad ulteriori spese tecniche da prevedere nei quadri economici, lo stesso ripropone il contenuto dell'art. 4 del precedente regolamento senza, tuttavia, indicare le relative fonti normative; si osserva, in proposito, che lo schema di regolamento in esame riguarda i commi 2 e 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, relativi al fondo per gli incentivi, e non anche il comma 1, dello stesso articolo; pertanto, si suggerisce di valutare l'utilità dell'inserimento del predetto articolo nel corpo del regolamento.

Dal punto di vista della tecnica redazionale si suggerisce, all'art. 3, comma 10, la sostituzione dei trattini con delle virgole.

Agli articoli 5 e 6 sono previsti i criteri per l'individuazione delle figure che partecipano alla ripartizione delle somme per gli incentivi, con particolare riferimento alla figura del responsabile unico del procedimento (art. 5), e i criteri per la distribuzione e la ripartizione delle somme con le relative percentuali di liquidazione (art. 6).

Al comma 5 dell'art. 5, viene menzionato il nucleo tecnico di progettazione, già richiamato al comma 5 dell'art. 5 del precedente regolamento e, tuttavia, si osserva che, venendo meno l'incentivo per la progettazione, detta menzione appare non necessaria.

In relazione ai criteri per la distribuzione e la ripartizione delle somme con le relative percentuali di liquidazione (art. 6, comma 5), sono state variate le percentuali di



liquidazione relative alla predisposizione degli atti di gara o affidamento dell'appalto rispetto a quanto previsto dal precedente regolamento, (dall'originario 50% passa al 30%) e quelle relative all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione (che passano dal 50% al 70%). A tale proposito, va evidenziato che l'ANAC, con comunicato del 6 settembre 2017, ha precisato che *"...per quanto concerne la corresponsione dell'incentivo, la formulazione della norma (art. 113, comma 3) che richiede l'accertamento delle attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, non consente di ritenere ammissibili forme di "anticipazione" dell'incentivo; analogamente, l'Anac ha sottolineato che le forme di corresponsione diluite nel tempo (es. cadenza annuale) possono ritenersi ammissibili solo per le attività configurabili quali prestazioni di durata, ossia quelle prestazioni che per loro natura si esplicano in un determinato arco di tempo, sempre però in relazione all'attività effettivamente svolta"*.

Al comma 6, viene previsto che le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, *"costituiscono economie"*, tale dizione, che richiama quanto previsto dal previgente art 93 del D.Lgs. 163/2006, non è presente nell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, va eliminata.

L'art. 7 prevede i criteri di riferimento in caso di necessaria sostituzione delle figure professionali e amministrative coinvolte.

Gli articoli 8 e 9 dettano i tempi entro i quali devono essere eseguite le prestazioni e le relative penalità in caso di errori o di omissioni di progettazione.

Sotto il profilo formale all'art. 9, comma 1, dopo "procede", si evidenzia il refuso "la" in luogo di "a".

In ordine all'art. 10 (Disposizioni transitorie e finali) va precisato che il regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti banditi successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. Corte dei conti cit.) e che *"Rimangono di conseguenza incentivabili secondo la disciplina previgente le attività riferite a contratti banditi antecedentemente a tale data, quantunque ancora in corso di svolgimento"*.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Avvocato responsabile: Anna Maria La Vecchia, tel 091.7074939 - e.mail: annamaria.lavecchia@regione.sicilia.it



IL SEGRETARIO

Pertanto, va eliminata la disposizione che assegna al responsabile del procedimento l'attività di verifica della quota parte delle attività da assoggettare alla vecchia disciplina.

Quanto agli allegati (A e B), si ribadisce quanto già sopra evidenziato in relazione alle deliberazioni di varie sezioni della Corte dei Conti, in particolare della sezione Controllo Lombardia, che con deliberazioni n.333/PAR/2016 (richiamata dalla Sez Autonomie della Corte dei Conti, nella deliberazione n. 7/2017/QMIG) e n. 190/PAR/2017, ritiene che, data la tassatività dell'elenco delle attività incentivabili di cui all'art. 113, comma 2, "tra i beneficiari degli stessi (incentivi) non possano comprendersi coloro che svolgono attività relative alla progettazione e al coordinamento della sicurezza"

* * *

L'inoltro al Consiglio di Giustizia Amministrativa dello schema in oggetto, corredato dei relativi allegati e delle presenti osservazioni, e l'ulteriore seguito della procedura sarà curato da codesto Assessorato.

FTO
Il Funzionario
Avv. Michele Cassata

IL DIRIGENTE AVVOCATO
Avv. Anna Maria La Vecchia
Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE
Maria Mattarella



D'ORDINE


Wool



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Avvocato responsabile: Anna Maria La Vecchia, tel 091.7074939 - e.mail: annamaria.lavecchia@regione.sicilia.it


7



IL SEGRETARIO

ORIGINALE

Numero 00121/2018 e data 16/03/2018 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA**

Adunanza di Sezione del 13 marzo 2018

NUMERO AFFARE 00034/2018

OGGETTO:

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

Schema di "Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione Siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8";

LA SEZIONE

Vista la nota, prot. n. 1543/gab, del 9 marzo 2018, con la quale l'Assessore delle infrastrutture e della mobilità ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e uditi i relatori, consigliere Gabriele Carlotti e consigliera Elisa Maria Antonia Nuara;



IL SEGRETARIO

Premesso e considerato

Gli atti trasmessi

1. Insieme alla sopra citata nota dell'Assessore delle infrastrutture e della mobilità (nel prosieguo: Assessore) è pervenuta alla sezione la seguente documentazione:

- la nota intitolata "Promemoria per l'On. Assessore" (d'ora in poi: Promemoria);
- la nota n. 58324 del 3 dicembre 2014 della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana;
- il verbale di contrattazione sindacale del 25 settembre 2017;
- lo schema di regolamento, nella versione già modificata a seguito della contrattazione decentrata integrativa tenutasi in data 25 settembre 2017;
- e, infine, lo schema di decreto presidenziale di emanazione del regolamento.

Successivamente è stato trasmesso il parere, prot. n. 2025/328.04, del 26 gennaio 2018, reso dall'Ufficio legislativo e legale (di seguito: ULL).

2. Nel Promemoria, che può essere considerato alla stregua di una relazione di accompagnamento allo schema di decreto, si riferisce, tra l'altro, quanto segue.

Con l'art. 113, commi 2 e 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sono state fissate le modalità di costituzione e gestione del "fondo risorse finanziarie" per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma 2 del medesimo articolo.

Già con la predetta nota n. 58324 del 3 dicembre 2014, con riferimento al precedente assetto normativo di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la Segreteria Generale della Presidenza della Regione aveva suggerito la predisposizione di un atto regolamentare unico per tutta l'Amministrazione regionale, i cui criteri potessero costituire linee guida per gli enti di cui all'art. 2 della l.r. 12 luglio 2011, n. 12 presenti nel territorio della Regione stessa.

Stante la natura del provvedimento, esso dovrebbe rivestire la forma di un regolamento regionale.

L'attività istruttoria compiuta



IL SEGRETARIO

W. W.

N. 00034/2018 AFFARE

3. Lo schema di regolamento è stato predisposto sulla falsariga del precedente regolamento adottato ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 163/2006, emanato con decreto presidenziale 5 dicembre 2016, n. 3, pubblicato nella G.U.R.S. n. 8 del 24 febbraio 2017, ed è stato sottoposto al parere delle Organizzazioni sindacali, come previsto dal comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella riunione del 25 settembre 2017.

Su detto schema di regolamento è stato acquisito il parere di competenza dell'ULL. L'ULL ha indicato alcune integrazioni o rettifiche da apportare al testo, recepite nella versione inviata a questo Consiglio.

Il contenuto dello schema di regolamento

4. Lo schema di regolamento si compone di 10 articoli, così rispettivamente rubricati: art. 1 (*Ambito d'applicazione e definizione*), art. 2 (*Destinazione delle somme per gli incentivi*), art. 3 (*Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività tecniche*), art. 4 (*Ulteriori spese tecniche da prevedere nei quadri economici*), art. 5 (*Personale partecipante alla ripartizione delle somme per gli incentivi - Procedure*), art. 6 (*Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi*), art. 7 (*Sostituzione delle figure professionali e amministrative*), art. 8 (*Termine per le prestazioni*), art. 9 (*Penalità*), art. 10 (*Disposizioni transitorie e finali*). Completano il regolamento due allegati, "A" e "B", dedicati rispettivamente agli appalti di lavori e a quelli di servizi e forniture.

Il quadro normativo di riferimento

5. Come sopra riferito, lo schema di regolamento è stato predisposto sulla base dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (d'ora innanzi anche: *codice dei contratti pubblici o codice*), rubricato "*Incentivi per funzioni tecniche*", come corretto dal Comunicato del 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U.R.I. 15 luglio 2016, n. 164 e, successivamente, modificato, nella parte qui d'interesse, dall'art. 76, comma 1, lett. a), b) e c), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. "correttivo").

I primi tre commi del sunnominato art. 113 dispongono: "*1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla*



IL SEGRETARIO

N. 00034/2018 AFFARE

vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del



IL SEGRETARIO

N. 00034/2018 AFFARE

personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.”

6. L'art. 24 della l.r. 17 maggio 2016, n. 8 (*Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.*), rubricato “*Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”, ha, per l'appunto, modificato la l.r. n. 12/2011 (*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.*).

Il suddetto art. 24, al comma 1, ha disposto che il comma 1 dell'art. 1 della l.r. n. 12/2011 fosse sostituito, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto



IL SEGRETARIO

N. 00034/2018 AFFARE

stabilito dall'art. 32, comma 1, della medesima legge), dal seguente:

"1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge." E, al comma 4, che: "Tutti i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge regionale n. 12/2011 e nel D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione."

A seguito della riportata novella l'art. 1 della l.r. n. 12/2011, quindi, attualmente prevede: *"1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.*

2. I riferimenti al "Bollettino Ufficiale della Regione" e alla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" contenuti nel decreto legislativo n. 163/2006 devono intendersi riferiti alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana"; nel caso di riferimenti ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali.

3. Sono fatti salvi l'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16."

7. Deve ritenersi che le riferite fonti regionali abbiano effettuato un pieno rinvio mobile alla disciplina statale contenuta nel d.lgs. n. 50/2016 e alle successive modifiche ed integrazioni di esso, nonché ai relativi provvedimenti di attuazione, fatte salve solo le diverse disposizioni introdotte dalla l.r. n. 12/2011, la quale, tuttavia, non contiene norme derogatorie al predetto art. 113 del codice. Tale ultima



IL SEGRETARIO

N. 00034/2018 AFFARE

disposizione deve dunque considerarsi il parametro legislativo di riferimento dello schema di regolamento in esame.

Evidenzia e rafforza il rinvio mobile alla disciplina statale il comma 4 dell'art. 1 dello schema in esame, secondo cui ogni richiamo al codice e successive modifiche e integrazioni si debba intendere implicitamente esteso alle correlate linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed ai decreti ministeriali di attuazione.

8. Giova aggiungere, per completezza del quadro normativo, che sull'oggetto dello schema fu adottato in pregresso, come già anticipato, il d.P.Reg. 5 dicembre 2016, n. 3, recante il *"Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12"*, in relazione al cui schema questa Sezione rese, nell'adunanza del 7 luglio 2015, il parere n. 770/2015 del 2 settembre 2015.

Osservazioni di carattere generale

9. Il Collegio ritiene che l'atto di cui allo schema in esame presenti tutti requisiti, formali e sostanziali, di un atto regolamentare.

Sul piano formale, è esplicita la lettera del comma 3 dell'art. 113 del codice che rinvia a un *"regolamento"*.

Sul versante sostanziale non è dubbio che il futuro provvedimento, una volta entrato in vigore, sarà provvisto del carattere dell'innovatività, sarà cioè idoneo a modificare l'ordinamento giuridico, attraverso l'introduzione di norme generali e astratte, in grado di creare obblighi in capo alle amministrazioni e correlative situazioni giuridiche soggettive di pretesa nella sfera giuridica dei destinatari delle incentivazioni. Da ciò consegue, pertanto, sul crinale procedimentale, che il provvedimento dovrà essere adottato dal Presidente della Regione Siciliana, previa deliberazione della Giunta, a seguito del parere obbligatorio (il presente) di questo Consiglio, per esser poi sottoposto al controllo della Corte dei conti, siccome previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655



IL SEGRETARIO

N. 00034/2018 AFFARE


(Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200, secondo cui la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, esercita, tra l'altro il controllo di legittimità sui regolamenti emanati dal governo regionale.

10. Con riferimento alla documentazione istruttoria pervenuta si registra la mancanza della una relazione tecnico-finanziaria, della relazione di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della relazione di analisi tecnico-normativa (ATN).

Dalla prima, nel caso di specie, può prescindersi dal momento che gli effetti economici, finanziari e contabili del provvedimento sono stati considerati e valutati *ex ante* dalla norma di rango primario attuata, dal momento che l'art. 113, commi 1 e 2, codice, ha stabilito che gli incentivi per le funzioni tecniche siano destinati a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Sennonché, in linea generale, il vaglio consultivo, preventivo e obbligatorio, di questo Consiglio si estende a ogni aspetto della legittimità di uno schema di regolamento e, quindi, ferme restando le specifiche competenze della Corte dei conti, l'amministrazione richiedente il parere deve rappresentare anche le conseguenze economico-finanziarie di ogni intervento regolatorio, onde consentire alla Sezione una valutazione completa in relazione a ogni profilo di rilievo, anche tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 97 Cost.

Altrettanto importanti sono le relazioni AIR e ATN: la prima - oltre a dar conto dell'istruttoria compiuta, anche tramite lo strumento delle consultazioni pubbliche - è diretta a stimare gli effetti attesi e gli obiettivi perseguiti con un atto normativo, una volta scartata la c.d. "opzione zero"; la seconda è volta ad offrire una panoramica di contesto costituzionale, unionale, normativo e giurisprudenziale. La fondamentale importanza dell'AIR, ai fini di un esercizio consapevole ed efficace della potestà normativa, è stata ampiamente approfondita nel parere della Sezione



IL SEGRETARIO

N. 00034/2018 AFFARE

consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato n. 1458/2017 e a quel parere si rinvia; l'ATN, di specifica utilità per l'esame delle questioni giuridiche intercettate dai nuovi interventi normativi e in grado di concorrere all'incremento del complessivo grado di certezza del diritto, assumerebbe un particolare valore nell'ambito dell'ordinamento giuridico siciliano, stante la peculiare e vasta autonomia che lo Statuto riconosce al Legislatore e al Regolatore regionali.

Si esprime, dunque, in questa sede l'auspicio che, in futuro, la Presidenza della Regione Siciliana e gli Assessorati proponenti, anche eventualmente avvalendosi dell'ULL, corredino le richieste di parere con le relazioni sunnominate, riservandosi la Sezione l'esercizio della potestà di interruzione del termine per l'espressione del parere nelle ipotesi in cui la mancata allegazione di dette relazioni dovesse dar luogo a gravi lacune istruttorie degli schemi trasmessi per il parere.

11. Con riferimento all'istruttoria compiuta, si osserva in via generale che nell'ambito applicativo del futuro regolamento risultano inclusi anche gli appalti relativi a beni culturali, nonché gli appalti di servizi e forniture, ossia l'atto normativo sembra destinato a trovare applicazione anche ad appalti rientranti nella competenza di Assessorati diversi da quello delle infrastrutture. Non è dato comprendere, tuttavia, sulla base della documentazione pervenuta (e anche a cagione della mancanza delle relazione AIR; v. *supra*) se nel corso dell'istruttoria siano stati coinvolti tutti gli Assessorati che potrebbero svolgere compiti di stazione appaltante e il cui personale svolga funzioni tecniche incentivate ai sensi del ridetto art. 113 del codice.

Nemmeno consta se vi sia stato l'interessamento della centrale unica di committenza regionale e dell'ufficio regionale di gara, il cui apporto istruttorio acquista rilevanza in considerazione delle regole di partecipazione all'incentivo di cui all'art. 113 del codice dei dipendenti delle centrali di committenza cui si rivolga una stazione appaltante.

La Sezione auspica, dunque, il coinvolgimento di detti Organi qualora sia mancato.

12. Più nello specifico, quale ulteriore osservazione di carattere generale, si segnala



IL SEGRETARIO

che la disciplina dell'incentivo dell'art. 113 del codice non è riferita solo agli appalti, ma più in generale ai contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture. Nell'ambito dello schema di regolamento, però, talora si fa riferimento ai contratti (v. l'art. 1, comma 2), più spesso ai soli appalti (v. l'art. 2, ultimo inciso; l'art. 3, commi 1 e 3; art. 10, comma 1). Per esigenze di uniformità e di coerenza con la fonte statale, occorre allora sostituire nell'intero testo le parole "appalti" e "appalto" con "contratti" e "contratto".

13. Si rileva poi che gli allegati A e B, pur assolvendo a un'importante funzione al fine della distribuzione delle somme destinate agli incentivi, sono pressoché completamente ignorati dal testo regolamentare, fatta eccezione per una fugace menzione nel comma 3 dell'art. 6 (nella versione dello schema pervenuta alla Sezione). Ritiene, invece, il Collegio che essi meritino dignità normativa, in quanto essi integrano il disposto surrichiamato e perché conferiscono compiutezza regolatoria alla disciplina. Si suggerisce, pertanto, di inserire nell'articolato una previsione che chiarisca che gli allegati sono parte integrante del regolamento.

14. Quale ultima osservazione di carattere generale, il Collegio rileva che l'art. 14, lett. p) e q), dello Statuto d'autonomia ha attribuito alla potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana le materie dell'ordinamento degli uffici e degli enti regionali e dello stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione. Tale richiamo si rende necessario onde chiarire che le previsioni estranee al perimetro contenutistico dello schema di regolamento, siccome delimitato dall'art. 113 del codice (v., *infra*, gli artt. 4, 5 e, in parte, 7 del testo inviato dall'Assessore), e talune soluzioni imposte dal medesimo dettato della fonte primaria dell'art. 113 del codice (non tutte riconducibili alla materia concorrenza e ordinamento civile, e almeno in parte riconducibili alla materia del trattamento economico dei pubblici impiegati: v., ad esempio, *infra*, in tema di collaborazioni o il tema dell'ambito soggettivo dell'art. 113 del codice, da cui sono esclusi i dirigenti e i progettisti) potranno essere eventualmente recuperate o riesaminate



IL SEGRETARIO

N. 00034/2018 AFFARE

nell'ambito di un rinnovato esercizio di potestà normativa regionale, fatto salvo il rispetto delle competenze legislative esclusive spettanti allo Stato.

Osservazioni sui singoli articoli dello schema di regolamento

Art. 1

15. L'art. 1 individua la base legislativa (ossia il già citato art. 113, commi 2 e 3, del codice) e indica l'oggetto del regolamento nella fissazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del codice, previste dal comma 3 del medesimo articolo, prevedendo che esso si applichi al personale non dirigenziale in servizio presso l'Amministrazione regionale e, in conformità del comma 2 dell'art. 113 sunnominato, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della stessa esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Al fine di scongiurare il rischio di una elusione della normativa regolamentare il comma 3 dell'articolo in esame prevede, come già stabiliva l'art. 1, comma 3, del sunnominato d.P.Reg. n. 3/2016, che ogni autorizzazione eventualmente rilasciata al personale regionale al fine di rendere prestazioni su incarico di altre stazioni appaltanti o enti pubblici deve essere subordinata all'applicazione dei criteri che saranno stabiliti dal futuro regolamento.

15.1. Dal punto di vista redazionale, considerato il contenuto della disposizione, appare preferibile eliminare dalla rubrica le parole "*e definizione*".

15.2. Posto che l'art. 1 è dedicato alla perimetrazione dell'ambito di applicazione del regolamento, si ravvisa la necessità logica di ricondurre alla previsione alcune disposizioni ora inserite in altri articoli e, segnatamente, negli artt. 3 e 10 dello



IL SEGRETARIO

N. 00034/2018 AFFARE

schema in oggetto.

15.3. Anzitutto, nel comma 1, va precisato l'ambito di applicazione come ora definito nell'art. 10, comma 1, dello schema (che, al contempo, delinea l'ambito di applicazione e il regime transitorio), prevedendo che il regolamento riguarda i contratti nei settori ordinari e dei beni culturali. Conseguentemente, in conformità all'osservazione di carattere generale sopra svolta, la parola "appalti", attualmente contenuta nel comma 1 dell'art. 10 e da spostare nel comma 1 dell'art. 1, va sostituita con "contratti". Per l'effetto nell'art. 1, comma 1, vanno aggiunte infine, dopo le parole "2016, n. 8", le parole "e disciplina i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, ivi inclusi quelli relativi ai beni culturali, affidati dalla Regione Siciliana".

15.4. Tenuto conto poi del paradigma legislativo rappresentato dall'art. 113 del codice, occorre inserire, alla fine del comma 2 dell'art. 1 dello schema di regolamento, l'ultimo periodo del suddetto art. 113, comma 2, secondo cui: "La disposizione del presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.". Per l'effetto, devono essere espunte dall'art. 3, comma 10, del medesimo schema le parole: "e, per gli appalti di servizi o forniture, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione".

15.5. Ancora, sempre allo scopo di concentrare nell'art. 1 tutte le disposizioni relative alla definizione dell'ambito applicativo del futuro regolamento, debbono essere inseriti, rispettivamente come commi 4 e 5 (con la conseguenza che l'attuale comma 4 diverrà il comma 6), il comma 2 dell'art. 10 ("Il presente regolamento non si applica qualora siano in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti") e il secondo periodo dell'attuale comma 4 del medesimo art. 10, che ora recita: "I criteri individuati costituiscono linee guida per gli enti di cui all'art. 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche e integrazioni".



IL SEGRETARIO

N. 00034/2018 AFFARE

15.6. A quest'ultimo proposito, va, nondimeno, osservato che il periodo dovrà essere così riformulato: *"I criteri individuati nel presente regolamento costituiscono linee guida per le amministrazioni aggiudicatrici aventi sede nella Regione Siciliana"*. Ed invero, questa Sezione ha già osservato, nel parere n. 885/2017 (reso nell'adunanza del 17 ottobre 2017 su un quesito in ordine al pagamento dell'incentivo di progettazione di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 163/2006), che il regolamento disciplinante l'incentivo di progettazione va *"adottato da ciascuna amministrazione - stazione appaltante, recependo gli accordi raggiunti in sede di contrattazione collettiva decentrata per ciascuna amministrazione"* ed esso *"si applica al solo personale dipendente dalla amministrazione - stazione appaltante che lo adotta"*; pertanto il regolamento, di cui allo schema in esame, potrà valere, per le amministrazioni diverse dalla Regione, come linee-guida (non vincolanti), e in tal senso la previsione regolamentare proposta va condivisa.

15.7. Tuttavia si rivela erroneo il rinvio generalizzato a tutti gli enti di cui all'art. 2 della l.r. n. 12/2011, ancorché tal genere di rimando sia contenuto anche nel vigente regolamento, ossia nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 10 del d.P.Reg. 5 dicembre 2016, n. 3. Infatti l'art. 2 della l.r. n. 11/2012, nell'individuare le stazioni appaltanti, fa riferimento anche agli enti privati che fruiscono di finanziamento pubblico. Sennonché l'art. 113 del codice non si applica ai soggetti privati che fruiscono di finanziamento pubblico: questi, invero, sono sottoposti al rispetto delle regole di evidenza pubblica, ma non alle disposizioni sull'incentivazione del personale pubblico (v., sul punto, l'art. 1, comma 3, del codice). Da ciò consegue che la proposta riformulazione del periodo normativo in parola è corretta sul piano del rapporto tra le fonti normative e, al contempo, consente di perseguire l'obiettivo avuto di mira, volto ad attribuire al regolamento - che risulta applicabile in via diretta solo al personale dipendente dalla Regione - anche il valore di linee guida per le altre stazioni appaltanti pubbliche siciliane. Si osserva che, nella riformulazione proposta, si menzionano solo le amministrazioni aggiudicatrici e



IL SEGRETARIO

N. 00034/2018 AFFARE

non anche gli enti aggiudicatori, in quanto l'art. 113 non si applica nei settori speciali (non essendo richiamato dall'art. 114, comma 8, del codice).

Art. 2

16. L'art. 2 dello schema individua il personale al quale destinare gli incentivi e le attività incentivate. In particolare, è usata, nel secondo periodo (che dovrebbe esser trasformato in un comma 2), la locuzione "*Le somme sono ripartite tra le figure professionali incaricate dello svolgimento delle seguenti attività*", cui segue una elencazione tendenzialmente, ma non esattamente (v. *infra*), coincidente con le attività di cui all'art. 113, comma 2, del codice.

16.1. Si osserva, tuttavia, che l'art. 113 del codice, rubricato non a caso "*(i)ncentivi per funzioni tecniche*", prevede, al comma 2, che l'incentivo spetta, per l'appunto, per lo svolgimento di "*funzioni tecniche*". Si deve perciò escludere che l'incentivo possa essere attribuito, con l'eccezione delle collaborazioni (v. *infra*), a dipendenti che svolgano compiti di tipo amministrativo e non tecnico. Occorre perciò modificare l'*incipit* del secondo periodo, futuro comma 2, dell'articolo in esame, come segue: "*Le somme sono ripartite tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche esclusivamente nell'ambito delle seguenti attività*".

16.2. Si è poi accennato alla circostanza che l'elencazione delle attività beneficiarie non coincide esattamente con quella contenuta nell'art. 113, comma 2, del codice. Più in dettaglio, onde evitare incertezze esegetiche, è opportuno riformulare il richiamo al "collaudo statico" nei termini, restrittivi, stabiliti dal predetto comma 2 dell'art. 113 del codice e dallo stesso art. 1, comma 2, dello schema di regolamento (in fine).

16.3. Inoltre, tra le attività incentivate il regolamento, nel periodo in esame, include anche la "*collaborazione alle attività di responsabile del procedimento e di direzione dell'appalto*". La previsione è corretta, giacché l'incentivazione dei collaboratori è contemplata anche dall'art. 113, comma 3, del codice, ma va estesa, in coerenza con il citato art. 113, comma 3, ai collaboratori di tutti i soggetti che



IL SEGRETARIO

N. 00034/2018 AFFARE

svolgano funzioni tecniche, senza distinzione, dunque tra collaborazione tecnica e amministrativa, mentre ora essa è circoscritta ai collaboratori solo del responsabile del procedimento e del direttore dell'appalto.

Si propone pertanto la seguente riformulazione: “- *collaborazione alle attività del responsabile del procedimento e degli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del codice dei contratti pubblici.*”.

16.4. Sul piano formale si suggerisce di sostituire i trattini dell'elenco di attività con le lettere dell'alfabeto.

Art. 3

17. L'art. 3 contiene le norme: (i) sulla costituzione del fondo su cui far confluire le risorse finanziarie (non superiori al 2 per cento degli importi posti a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza), (ii) sulle regole da seguire in caso di contratti misti, sulle percentuali graduate in base all'entità, rispettivamente, dei lavori e dei servizi e forniture da affidare, (iii) sulla modalità di applicazione, per scaglioni, delle scale di percentuali, (iv) sulle condizioni per l'erogazione degli incentivi e, (v) infine, sull'individuazione dei soggetti che partecipano alla ripartizione del fondo.

17.1. Come già osservato in via generale, ogni riferimento agli “*appalti*” (nei commi 1, 3, 5 e 10), va sostituito con il riferimento ai “*contratti*”, con la conseguenza che divengono superflue, e quindi vanno eliminate nel comma 1, le parole: “*come definiti alle lettere ll), ss), tt) dell'art. 3 del Codice dei contratti pubblici*”.

17.2. Sempre nel comma 1, non è chiaro perché venga operato il rinvio ai soli commi 5 e 6 (che riguardano i lavori) e non anche ai successivi commi 7 e 8 del medesimo art. 3 (che concernono i servizi e le forniture): bisogna, allora, integrare il rinvio con l'aggiunta anche dei commi 7 e 8.

17.3. Ancora nel comma 1, al fine di quantificare la base di calcolo dell'incentivo (l'importo a base di gara), si intende che l'importo a base di gara computato secondo i criteri di cui all'art. 35 del codice e dunque al netto dell'IVA. A tal fine nel comma 1 le parole “*degli importi posti a base di gara, compresi gli oneri di*



IL SEGRETARIO

N. 00034/2018 AFFARE

sicurezza” vanno sostituite con le parole “degli importi posti a base di gara, al netto dell’IVA, e compresi gli oneri di sicurezza”.

17.3. Il comma 3 indica i criteri di quantificazione e attribuzione dell’incentivo in caso di appalti misti. In primo luogo va ribadito che si deve far riferimento ai contratti, dal momento che il codice contempla diverse ipotesi di negozi misti (v., ad esempio, gli artt. 28, 160 e 169). Contrasta poi con il principio di gerarchia delle fonti l’introduzione, nel comma 3 dell’articolo in esame, di una definizione di appalti misti differente da quella dettata dal succitato art. 28 del codice, recepito in Sicilia in virtù del sopra richiamato art. 24 della l.r. n. 8/2016, giacché la l.r. n. 12/2011 non reca alcuna diversa disciplina dei contratti misti. D’altra parte nemmeno si presenta immediatamente percepibile il significato giuridico della locuzione, contenuta nel comma 3, secondo cui *“l’incentivo di cui al comma 2 è corrisposto facendo riferimento ai corrispondenti importi appositamente specificati nel progetto”.*

Dal momento che, sul piano logico, occorre anzitutto stabilire come si quantificano le somme da destinare al fondo in caso di contratti misti, e che, solo dopo, si può stabilire come si corrispondano le somme qualora il beneficiario svolga attività riconducibili solo a lavori, servizi, o forniture, o a tutte le tipologie, si propone di riformulare il comma 3, come segue: *“In caso di contratti misti, le risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 sono quantificate secondo i criteri di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l’oggetto principale ai sensi dell’art. 28, comma 1, del codice dei contratti pubblici, ai fini dell’applicazione dei commi 5 e 6 ovvero dei commi 7 e 8 del presente articolo; le somme da destinare agli incentivi ai sensi dei commi 6 e 8 sono corrisposte sulla base dell’attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l’oggetto principale dell’attività svolta”.*



IL SEGRETARIO

N. 00034/2018 AFFARE

17.4. In relazione al comma 5, si osserva che il regolamento esclude dall'incentivazione gli interventi di manutenzione ordinaria. Tuttavia, secondo una consistente giurisprudenza della Corte dei conti relativa anche alla disciplina dell'art. 113 del codice, sono esclusi dall'incentivazione anche gli interventi di manutenzione straordinaria (Corte conti, sez. contr. Veneto, 12 maggio 2017, n. 338; Corte conti, sez. contr. Marche, 27 aprile 2017, n. 52; Corte conti, sez. contr. Umbria, 26 aprile 2017, n. 51; Corte conti, sez. contr. Puglia, 24 gennaio 2017, n. 5).

Non si può, però, ritenere che il riferito orientamento sia consolidato, atteso che nel parere reso dall'ULL, versato in atti è richiamata anche giurisprudenza contabile di segno contrario.

Sono allora percorribili due alternative soluzioni regolamentari:

- a) potrebbe difatti estendersi l'esclusione dall'incentivo anche alla manutenzione straordinaria, in ossequio alla giurisprudenza della Corte dei conti, sicché il primo periodo del comma 5 dovrebbe essere così riformulato: *"Sono esclusi dalla corresponsione dell'incentivo i contratti di lavori relativi ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria come definiti dalle lettere oo-quater) e oo-quinquies) dell'art. 3 del codice dei contratti pubblici"*); oppure,
- b) in attesa del consolidamento della giurisprudenza, potrebbe scegliersi di non disciplinare lo specifico profilo, rimettendolo all'applicazione pratica, con la conseguenziale eliminazione del primo periodo del comma 5.

La scelta tra le due riferite opzioni è riservata al Regolatore regionale.

17.5. Per ragioni di corretta definizione delle soglie occorre:

- nel comma 7, n. 1), sostituire le parole: *"e sino alle soglie"*, con le parole: *"e inferiori alle soglie"*;
- nel comma 7, n. 2), sostituire la parola *"superiori"* con le parole *"pari o superiori"*;
- nel comma 8, lett. a), sostituire le parole: *"e sino alle soglie"*, con le parole *"e inferiori alle soglie"*;



IL SEGRETARIO

N. 00034/2018 AFFARE

- nel comma 8, lett. b), sostituire la parola "*superiori*" con le parole "*pari o superiori*".

17.6. In relazione al comma 10, si rinvia a quanto osservato in relazione all'art. 1 e, quindi, vanno eliminate le parole: "*e, per gli appalti di servizi o forniture, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione*".

17.7. Nel comma 12, per le ragioni già esposte in relazione all'art. 2 dello schema, occorre sostituire, nelle lett. a) e d), le parole: "*al quale è stata affidata formalmente l'attività*" con le parole: "*al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti l'attività*".

17.8. Il comma 13 prevede l'incentivo, oltre che in caso di collaudo o verifica di conformità, anche nel caso in cui sia previsto in sostituzione il certificato di regolare esecuzione. Si osserva che l'art. 113 del codice è di stretta interpretazione e contempla tra le attività incentivate solo il collaudo e la verifica di conformità, e non anche i casi di modalità semplificate, vale a dire il certificato di regolare esecuzione. Tale ultima attività non forma oggetto di incentivazione e, pertanto, il comma 13 deve essere espunto.

Art. 4

18. L'art. 4, ricalca in parte il precedente regolamento regionale n. 3/2016, e indica le ulteriori spese tecniche da prevedere nei quadri economici di ciascun intervento (tra cui, le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, gli oneri inerenti all'assolvimento delle attività tecniche correlate all'appalto quali ad esempio il rimborso delle spese sostenute per le trasferte anticipate dalla struttura di appartenenza, le spese di copia, di bollo) e il relativo criterio di imputazione.

18.1. La materia disciplinata, testé sinteticamente tratteggiata, esula, tuttavia, dai confini dell'alveo regolamentare tracciati dall'art. 113 comma 3, del codice, sicché la disposizione deve essere espunta dallo schema.

Art. 5



IL SEGRETARIO

N. 00034/2018 AFFARE

19. Analogamente va soppresso anche l'art. 5 dello schema che reca un'articolata disciplina volta alla individuazione delle figure professionali e alle modalità di conferimento degli incarichi, nonché alla costituzione di un nucleo tecnico di progettazione e alla nomina del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione, del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione e dei relativi collaboratori tecnici ed amministrativi, nonché del collaudatore tecnico amministrativo e statico, ovvero del tecnico incaricato della verifica di conformità. Si tratta all'evidenza di profili del tutto estranei alle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 113 del codice (v., in tal senso, il già ricordato parere di questa Sezione del 2 settembre 2015, n. 770).

Art. 6

20. L'art. 6 dello schema - che a seguito delle eliminazioni dei precedenti artt. 4 e 5 diverrà l'art. 4 - disciplina le procedure, le modalità e le tempistiche procedimentali e le condizioni per il pagamento degli incentivi; detta altresì le regole da seguire per i casi di perizie di varianti, di parti affidate a soggetti diversi dai dipendenti alle parti non eseguite e, infine, fissa l'ammontare massimo di incentivi percepibili dal singolo dipendente nella misura del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

20.1. Della previsione è dubbia l'utilità del comma 1, dal momento che ribadisce quanto già disposto dal comma 1 del precedente art. 3.

20.2. Nel comma 3, dopo la parola "*allegati*", inserire le parole: "*A e B*".

20.3. Nel comma 5 è preferibile, sul piano redazionale, sostituire le lettere dell'alfabeto ai trattini, ma soprattutto occorre estendere ogni previsione, in corrispondenza di ciascun trattino, anche ai collaboratori di ciascuna figura professionale distintamente considerata (v., *supra*, le osservazioni a proposito dell'art. 2).

Art. 7

21. L'art. 7, destinato a diventare l'art. 5 del futuro regolamento, è pressoché integralmente dedicato a disciplinare i casi di sostituzione del responsabile del



IL SEGRETARIO

N. 00034/2018 AFFARE

procedimento e delle altre figure professionali; il comma 3 tratta invece degli effetti della sostituzione sul regime di responsabilità delle predette figure professionali.

21.1. In entrambi i casi si è al cospetto di previsioni estranee al contenuto del regolamento, siccome stabilito dall'art. 113 del codice. Sia il primo periodo del comma 1, sia il comma 2 sia il comma 3, pertanto, possono essere eliminati.

21.2. Va, invece, conservato, seppur previa riformulazione, il secondo periodo del comma 1, che potrebbe esser riscritto come segue: *"In tutti i casi di sostituzione del responsabile del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal responsabile del procedimento subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile del procedimento, o dal responsabile del procedimento negli altri casi, con le modalità di cui all'articolo 4. Resta ferma l'applicazione dell'art. 7"* (nota: art. 9 dello schema che diverrà 7 se verranno accolte le indicazioni di soppressione di alcuni articoli dello schema).

Art. 8

22. L'art. 8, ossia il futuro art. 6, contiene la disciplina dei termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto, con previsioni specifiche per i termini della direzione dei lavori e dell'esecuzione, nonché per quelli del collaudo e della verifica di conformità.

Al riguardo la Sezione non ha alcun rilievo da formulare.

Art. 9

23. L'art. 9, che diverrà l'art. 7, disciplina le ipotesi in cui dovranno essere applicate delle penalità al personale che beneficia delle incentivazioni e stabilisce anche la relativa misura. Si tratta dei casi di: a) varianti in corso d'opere per errori od omissioni di progettazione (comma 1); b) ritardi negli affidamenti o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara (comma



IL SEGRETARIO

N. 00034/2018 AFFARE

2); c) ritardi in sede di esecuzione di lavori (comma 3). Il comma 4 contiene una norma sulla giustificazione dei ritardi.

23.1. Sul piano redazionale, per esigenze di omogeneità e di coerenza, si consiglia di utilizzare sempre la locuzione "per cento" in luogo del segno "%". A parte ciò, non è dato comprendere perché il comma 2 si riferisca ai soli affidamenti dei lavori, mentre il comma 3 anche a quelli relativi ai servizi e alle forniture. Per uniformare i due commi si propone, quindi, di inserire, nel comma 2, dopo le parole: "di lavori", le parole: ", servizi e forniture".

23.2. Il comma 4 si riferisce poi esclusivamente alle giustificazioni dei ritardi e non di altre cause, sicché l'*incipit* del comma deve essere riscritto nei seguenti termini: "Le penalità previste per il ritardo", in luogo delle parole: "(l)e suddette penali".

Art. 10

24. L'art. 10 dello schema, ossia il futuro art. 8, è rubricato "disposizioni transitorie e finali".

24.1. In realtà, contiene anche una norma sull'entrata in vigore del regolamento e, ad avviso della Sezione, dovrebbe contenere anche una norma di abrogazione del precedente regolamento, di cui al d.P.Reg. n. 3/2016. Conseguentemente, la rubrica dell'articolo va modificata in "Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni, entrata in vigore".

24.2. Alla luce delle osservazioni svolte in relazione all'art. 1 vanno apportate alla disposizione le seguenti modifiche:

- dal comma 1, vanno espunte le parole "nell'ambito degli appalti nei settori ordinari e nel settore dei beni culturali";

- va eliminato l'intero comma 2;

- dal comma 4, va soppresso l'ultimo periodo.

24.3. Nel comma 1 desta comunque, almeno in parte, perplessità il regime transitorio, dal momento che viene attribuita efficacia retroattiva al futuro regolamento: si prevede, difatti, che le previsioni trovano applicazione anche ai contratti relativi a procedure di affidamento indette prima della entrata in vigore del



IL SEGRETARIO

N. 00034/2018 AFFARE

regolamento, purché successive alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici.

La soluzione delineata potrebbe attagliarsi, a certe condizioni, a una norma di rango primario, ma non anche a una previsione regolamentare che non può derogare, salvi casi eccezionali (che nella fattispecie non ricorrono) al disposto del primo comma dell'art. 11 disp. prel. c.c.

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la Corte dei conti (Corte conti, sez. contr. Piemonte, 9 ottobre 2017, n. 177) ha già avuto modo di chiarire che *“in materia d'incentivi per funzioni svolte dai dipendenti tecnici (...) i regolamenti attuativi adottati dall'ente non possono avere effetti retroattivi e la loro adozione è necessaria per distribuire gli incentivi fra i dipendenti tecnici. Se, tuttavia, l'ente ha provveduto ad accantonare le risorse economiche sulla base della norma di legge, è possibile con regolamento disciplinare la distribuzione delle risorse anche in relazione ad attività incentivabili svolte prima dell'emanazione del regolamento purché sussista uniformità fra la disciplina normativa circa l'accantonamento e quella sulla distribuzione delle risorse”*.

Le riferite considerazioni della Magistratura contabile offrono lo spunto per riformulare il comma 1 dell'articolo in esame nei seguenti termini: *“Il presente regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del codice dei contratti pubblici. Restano incentivabili secondo la previgente disciplina, recata dal d.lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163, come recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e dal d.P.Reg. 5 dicembre 2016, n. 3, le attività riferite a contratti i cui bandi siano stati pubblicati o, nelle procedure senza bando, i cui inviti sono stati diramati prima dell'entrata in vigore*



IL SEGRETARIO

N. 00034/2018 AFFARE

del codice dei contratti pubblici, anche se ancora in corso di svolgimento.”.

A questo proposito il Collegio non ignora che il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha diramato il 6 settembre 2017 un comunicato, recante *“Chiarimenti in ordine all’applicabilità delle disposizioni normative in materia di incentivi per le funzioni tecniche”*, nel quale si trova, tra l’altro, scritto che: *“... le disposizioni di cui all’art. 113 del nuovo codice dei contratti si applicano alle attività incentivate svolte successivamente all’entrata in vigore del Codice”*, anche se sulla base di contratti banditi secondo la previgente disciplina.

La soluzione adottata dallo schema di regolamento, e approvata dalla Sezione con il correttivo di cui sopra, si scosta, dunque, dal richiamato comunicato. Senonché si osserva che, per un verso, il conflitto è, in parte, apparente, posto che il riferito passaggio del comunicato deve esser letto nella prospettiva del contrasto della prassi delle varie forme di *“anticipazione”* dell’incentivo (prassi che lo schema di regolamento in esame scongiura con la previsione contenuta nel comma 5 dell’art. 6), cui è dedicata l’ultima parte del comunicato medesimo.

Per altro verso, il Collegio ritiene, secondo quanto già statuito dal Consiglio di Stato, sezione affari normativi, che i comunicati dell’ANAC, seppur autorevoli in ragione della loro provenienza soggettiva, consistano comunque in mere interpretazioni del dato positivo prive di qualunque effetto vincolante (Cons. St., sez. affari normativi, comm. spec., 22 dicembre 2017, n. 2698).

Nel caso di specie, il codice non prevede in relazione all’art. 113 un regime transitorio specifico, sicché non può che valere la regola transitoria generale dettata dall’art. 216, comma 1, a tenore del quale le disposizioni del codice si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati, o inviti diramati, dopo l’entrata in vigore del codice medesimo. Regola transitoria da coniugare con la portata non retroattiva del regolamento di attuazione del citato art. 113.

24.4. In relazione all’attuale comma 3, che diverrà il comma 2 a seguito della suindicate modificazioni, le parole: *“al dirigente organicamente superiore”* devono essere sostituite dalle seguenti: *“All’Assessore di riferimento o, per gli enti diversi*



IL SEGRETARIO

dalla Regione, all'organo di vertice". Sul punto la Sezione ha già avuto modo di precisare, nel citato parere n. 770/2015, che la relazione annuale doveva essere presentata all'organo politico, come infatti ora prevede l'art. 10, comma 2, d.P.Reg. n. 3/2016. Occorre infatti un controllo di tipo "politico" sulla corretta applicazione del regolamento e sulle sue eventuali criticità, al fine di possibili ed eventuali modifiche.

24.5. Bisogna poi inserire nella disposizione un ulteriore comma, ossia un comma 3, recante le abrogazioni, formulato come segue: *"Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il d.P.Reg. 5 dicembre 2016, n. 3, fatta salva la sua perdurante applicazione nei casi di cui al comma 1"*.

24.6. Infine il comma 4, nella parte residua, laddove prevede la immediata entrata in vigore del regolamento, va soppresso, difettando una norma primaria che consenta di derogare nel caso di specie all'ordinaria *vacatio legis* di 15 giorni, prevista dall'art. 10 disp. prel. c.c.; che costituisce un principio generale per le leggi e, *a fortiori*, per i regolamenti, a garanzia della conoscibilità degli atti normativi da parte delle amministrazioni, cittadini e imprese, e della disponibilità di uno spazio sufficiente di adattamento alle nuove regole (v., tra gli altri, il parere di questa Sezione n. 74/2017). La soppressione del comma 4 è soluzione equivalente, ancorché preferibile per esigenze di sinteticità dell'articolato, alla riformulazione del medesimo comma nei seguenti termini: *"Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione"*.

Gli allegati

25. Per quanto riguarda gli allegati, in conseguenza dei rilievi sopra svolti, si suggerisce di inserire sotto ciascun titolo (*"Allegato A"* e *"Allegato B"*) le parole:

"(art. 4, comma 3)".

Inoltre nell'ultimo rigo della prima colonna di ciascuna tabella, dopo le parole:

"Collaboratore alla attività del direttore dei lavori" (nell'allegato A) e

"Collaboratore alla attività del direttore dell'esecuzione" (nell'allegato B), le



IL SEGRETARIO

N. 00034/2018 AFFARE

parole: *“o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche”*.

P.Q.M.

Con le osservazioni di cui alla suestesa motivazione, è il parere favorevole della Sezione.

L'ESTENSORE
Gabriele Carlotti

IL PRESIDENTE
Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO
Giuseppe Chiofalo



IL SEGRETARIO